

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

Professore Ordinario di Economia

Aziendale in quiescenza

dottore commercialista - revisore legale

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

Verona, 31 gennaio 2024

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 11/2024

Adempimenti tributari – Novità del DLgs. n.1/2024

Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”).

Il decreto è già entrato in vigore, ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze o la necessità di adottare disposizioni attuative.

Sommario

1. *Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali* 2
2. *Estensione dell’ambito applicativo del modello 730*..... 2
3. *Semplificazione della dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati*..... 2
4. *Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata*..... 2
5. *Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria*. 3
6. *Semplificazione dei modelli dichiarativi* 3
7. *Mancata indicazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa in dichiarazione – esclusione della decadenza* 3
8. *Modifica delle scadenze per il versamento rateale delle imposte*..... 3
9. *Modifica agli indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)*..... 4
10. *Regime premiale isa – incremento del limite per l’esonero dal visto di conformità’ o dalla garanzia*..... 4
11. *Incremento del limite minimo per i versamenti iva* 4
12. *Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni*..... 5
13. *Eliminazione della certificazione unica per i soggetti in regime forfettario e di vantaggio*5

14. Semplificazione del modello 770.....	5
15. Riduzione sanzioni per rinuncia al contante – eliminazione dell’indicazione dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni	6
16. Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance.....	6
17. Cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili	6
18. Accesso ai servizi dell’agenzia delle entrate – modello unico di delega	7
19. Semplificazione dei versamenti tramite il modello f24	7
20. Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software	7
21. Rafforzamento dei servizi digitali.....	7
22. Contenuti del cassetto fiscale	8

1. ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Viene prevista l’anticipazione:

- a decorrere dal **01.01.2024**, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP al **30 settembre** (rispetto al 30 novembre); per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

2. ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DEL MODELLO 730

A decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”.

3. SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA PER DIPENDENTI E PENSIONATI

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.

Alle dichiarazioni presentate tramite la descritta modalità semplificata, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.

4. ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata
foglio n. 2

utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Alle dichiarazioni precompilate presentate dai descritti soggetti, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all'art. 5 del DLgs. 175/2014.

5. SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Viene prevista la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI

Al fine di semplificare la modulistica degli obblighi dichiarativi, il decreto prevede la progressiva eliminazione dai modelli dichiarativi delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.

Le suddette disposizioni si applicano dai modelli REDDITI 2024 per il periodo d'imposta 2023.

7. MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE – ESCLUSIONE DELLA DECADENZA

Viene previsto che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta spettanti derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici. La disposizione si applica dalle dichiarazioni relative al periodo d'impresa 2023.

Per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*" di cui all'art. 10 del DM n. 115/2017, resta fermo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta la restituzione dell'aiuto.

8. MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, si prevede:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;

- la scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo dalle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

9. MODIFICA AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, vengono previste:

- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici;
- l'eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento degli indici;
- l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

10. REGIME PREMIALE ISA – INCREMENTO DEL LIMITE PER L'ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ O DALLA GARANZIA

È stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

Ai fini dei rimborsi IVA, viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria *ex lege*).

L'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo.

11. INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA

Viene elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno di imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

12. VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI

Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l'importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.

13. ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO E DI VANTAGGIO

Vengono esonerati i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfettario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.

14. SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770

Viene prevista una semplificazione sperimentale del modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025). La misura dovrà essere attuata mediante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

14.1 Trasmissione mensile dei dati delle ritenute

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del DPR 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;

- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni dei suddetti dati secondo le modalità previste dalla norma, e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che sarà predisposto, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.

15. RIDUZIONE SANZIONI PER RINUNCIA AL CONTANTE – ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi annui dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiando della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative, non sono più tenuti a indicare i rapporti finanziari intrattenuti nelle dichiarazioni dei redditi e Iva.

La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichiarazioni dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).

16. SOSPENSIONE DELL’INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE

Viene sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. “lettere di *compliance* e/o comunicazioni di irregolarità”.

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

17. CESSAZIONE DELL’INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Viene disciplinata una particolare procedura alla quale ricorrere nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’incarico professionale con il depositario, il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Viene previsto che, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione della dichiarazione di variazione dati, il depositario:

- avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell'incarico;
- provvede all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Effettuato tale adempimento, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.

La procedura non è ancora attiva, dovendosi attendere uno specifico provvedimento.

18. ACCESSO AI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – MODELLO UNICO DI DELEGA

Viene stabilito che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.

19. SEMPLIFICAZIONE DEI VERSAMENTI TRAMITE IL MODELLO F24

Viene prevista la possibilità di:

- disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

L'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito provvedimento attuativo.

20. INVIO DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE SOLUZIONI *SOFTWARE*

Viene stabilito che la memorizzazione e la trasmissione "*dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi*" di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente *software*, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura *web* dell'Agenzia delle Entrate. I software dovranno garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

21. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI

Viene previsto il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:

- registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione);
- richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate;
- confrontarsi a distanza con gli uffici dell'Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento;
- calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali;
- effettuare ulteriori adempimenti.

Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della *privacy*.

22. CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE

Viene stabilito che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della *privacy*.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi